

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società "X S.r.l.", con sede in =====, presentata in data ===== al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione societaria totale e non proporzionale;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo BUSA;

Premesso che:

- la società istante, che è partecipata da quattro fratelli, era intestataria di un pacchetto azionario di una importante società operante sul territorio del comune di =====;
- il suddetto pacchetto azionario è stato ceduto da circa due mesi ed attualmente l'attivo patrimoniale della società in oggetto è costituito da liquidità e crediti vantati nei confronti dei cessionari delle azioni mentre il passivo è costituito da poche posizioni debitorie;
- i quattro soci sono in disaccordo circa l'impiego della liquidità: alcuni, infatti, vorrebbero distribuirla liquidando in tal modo la società, altri, invece, vorrebbero mantenere la struttura societaria investendo le disponibilità liquide in valori immobiliari o in immobili;
- a causa di tale dissidio è intenzione dei soci effettuare una scissione totale non proporzionale;
- tale operazione di riorganizzazione comporterebbe l'estinzione della X S.r.l. e la costituzione di quattro nuove società a responsabilità limitata, a ciascuna delle quali verrebbe attribuito un quarto della liquidità, dei crediti, dei debiti e del patrimonio netto;
- ognuno dei quattro fratelli, attuali soci della società scissa, diverrebbe socio unico di ciascuna delle società beneficiaria e, quindi, al termine della riorganizzazione, opererebbe autonomamente con una propria società;

Tenuto conto che:

- la richiesta di parere presentata dalla società istante appare generica e lacunosa, tale da non consentire un'accurata e completa analisi della fattispecie rappresentata;
- in allegato all'istanza non è stato fornito, in primo luogo, il progetto di scissione o, in alternativa, una bozza contenente l'elencazione degli elementi dell'attivo e del passivo che si intendono trasferire alle società beneficiarie con l'indicazione del relativo valore di trasferimento;
- manca l'indicazione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio, né è stato evidenziato il valore economico del patrimonio netto che si intende assegnare alle società beneficiarie, assieme all'eventuale presenza di ristori tra i soci;
- non è stato fornito l'ultimo bilancio della società scissa né un prospetto di raccordo che consenta di raffrontare i dati dell'ultimo bilancio con quelli esistenti alla data di effettuazione dell'operazione;
- non sono state fornite informazioni dettagliate sulla composizione del patrimonio della società scissa e sulla eventuale presenza di perdite fiscali pregresse da riportare a nuovo;
- né si comprendono i motivi che avrebbero indotto i soci a scartare la soluzione più naturale e fisiologica rispetto all'obiettivo prefissato di ripartire la liquidità disponibile, ossia quella di recedere dalla società.

DELIBERA il seguente parere:

Il Comitato ritiene l'istanza inammissibile in quanto priva degli elementi necessari per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva.

Roma, 25 gennaio 2006

Deposito: 7 marzo 2006